DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI

Art. 14

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni

La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Estremi	Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-204-2015/art-14-violazione-dell-obbligo-derivante-dall-articolo-21-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it